

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Abrogata la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **in sede di conversione in legge del DL 244/2016** (c.d. "milleproroghe"), è stata disposta **l'abrogazione dell'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011** e conseguentemente **l'abolizione dell'obbligo di effettuare**: i) la **comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci**; ii) la **comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni** effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società. In assenza di una specifica decorrenza, appare plausibile che **l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016**; tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, avrebbero, infatti, dovuto essere presentate nel 2017. Si evidenzia, inoltre, che **l'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci**, restando **ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore** ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR.

Premessa

L'art. 13 co. 4-sexies del DL 244/2016 convertito (Decreto Milleproroghe) ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di **comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci**. La seguente tabella **sintetizza le principali caratteristiche dell'abrogata comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci**.

Soggetti obbligati	La comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci doveva essere trasmessa dai soggetti che esercitavano attività d'impresa in forma individuale o collettiva concedenti o, in alternativa, dai soci ovvero familiari utilizzatori.
Oggetto della comunicazione	<p>Erano oggetto di comunicazione i beni (es. autoveicoli e immobili) della società concessi in godimento, in presenza di una differenza tra il corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato del relativo diritto.</p> <p>Non rientravano nell'ambito applicativo della comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i beni concessi in godimento agli amministratori; ✓ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR; ✓ i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale; ✓ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; ✓ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; ✓ i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi); ✓ i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. <p>Inoltre, l'obbligo della comunicazione non sussisteva quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore rispettavano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> → erano diversi dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, computer portatili); → erano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.
Termine di presentazione	La presentazione della suddetta comunicazione doveva avvenire entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi .

L'abrogazione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, **restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore.**

OSSERVA

Non viene, infatti, prevista **alcuna modifica alla lett. h-ter) del comma 1 dell' art. 67 del TUIR**, in base al quale **la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo** per la concessione in godimento dei beni dell'impresa ai soci o familiari dell'imprenditore **costituisce reddito diverso.**

Sempre in sede di conversione in legge del DL Milleproroghe è stato abrogato l'obbligo di **comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.** La seguente tabella sintetizza **le principali caratteristiche dell'abrogata comunicazione relativa a finanziamenti e capitalizzazioni.**

Soggetti obbligati	<p>La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni doveva essere effettuata dagli imprenditori e dalle società (e non anche, in via alternativa, dal socio o familiare dell'imprenditore come previsto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci).</p> <p>Le istruzioni al modello di comunicazione, prevedevano al § 3 (Finanziamenti e capitalizzazioni) che rientrassero nell'obbligo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ gli imprenditori individuali;✓ le società di persone commerciali (snc e sas);✓ le società di capitali (spa, srl, sapa);✓ le società cooperative;✓ le stabili organizzazioni di società non residenti;✓ gli enti privati di tipo associativo per i beni relativi alla sfera commerciale.
Oggetto della comunicazione	<p>Erano oggetto di comunicazione i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a qualunque titolo da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società.</p> <p>Non dovevano essere oggetto di comunicazione i dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ finanziamenti o capitalizzazioni di importo inferiore a 3.600 euro effettuati

	nell'anno di riferimento; ✓ qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Termine di presentazione	La presentazione della comunicazione doveva avvenire entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni erano stati ricevuti

Decorrenza dell'abolizione delle suddette comunicazioni

In assenza di una specifica decorrenza, appare plausibile che **l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste** con riferimento:

- ai **beni concessi in godimento nel 2016** e;
- ai **finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016**.

OSSERVA

Tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, **avrebbero** infatti **dovuto essere presentate nel 2017**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO